

AS960 - PROVINCIA DI TRENTO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

Roma, 13 luglio 2012

Giunta provinciale di Trento
Consiglio della Provincia Autonoma di Trento

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 4 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha deliberato di esprimere il proprio parere relativamente al contenuto della Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 177 del 4 febbraio 2011, (in seguito modificata con provvedimenti del 20 maggio 2011 n. 1066 e del 19 agosto 2011 n. 1787), recante *"Approvazione delle disposizioni transitorie in materia di programmazione urbanistica del settore commerciale riferiti alle strutture di vendita al dettaglio a sensi dell'articolo 72, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17"*.

Tale delibera, adottata in attuazione dell'articolo 72 della legge della Provincia Autonoma di Trento 30 luglio 2010, n. 17, recante *"Disciplina dell'attività commerciale"*, pone una serie di condizioni e requisiti urbanistici per l'apertura di grandi strutture di vendita di nuova costruzione, che appaiono suscettibili di determinare restrizioni concorrenziali non necessarie e sproporzionate rispetto alle finalità di tutela ambientale e paesaggistica considerate dalla delibera, restringendo artificiosamente l'evoluzione dell'offerta nel settore commerciale nella provincia di Trento.

In particolare, la predisposizione dell'indagine sulla rete viaria a carico dell'operatore presenta profili di onerosità in ragione della complessità delle verifiche oggetto di indagine e, comunque, si presta a valutazioni altamente discrezionali in merito alle verifiche stesse da parte dell'Amministrazione concedente l'autorizzazione.

Ancora, i contingenti minimi di parcheggio, nonché la fermata dedicata del servizio di trasporto pubblico locale alla struttura appaiono vincoli onerosi, e comunque, quanto al secondo, non rientrante nella disponibilità dell'operatore, che aggravano oltremodo il costo degli investimenti necessari a realizzare tali strutture, così favorendo il mantenimento degli assetti di mercato esistenti.

In tale ottica, la deliberazione, oggetto di parere, risulta in palese contrasto con i principi generali della concorrenza vigenti nell'ordinamento comunitario, nonché nazionale, vieppiù come da ultimo rappresentati dall'articolo 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifiche, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. decreto *"salva Italia"*), nella misura in cui pone vincoli, *non strettamente necessari*, al principio generale di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio.

Pertanto, in un suo recente intervento¹ l'Autorità ha richiesto modifiche in senso ulteriormente pro-concorrenziale dello stesso articolo 31 del D.L. n. 201/11, in particolare ritenendo *"necessaria l'adozione delle seguenti misure pro-concorrenziali: a) revisione dell'articolo 31, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, laddove consente ampie deroghe al principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, per ragioni eccessivamente generiche, quali la tutela dei lavoratori e la tutela dei beni culturali, senza che peraltro venga richiesto il rispetto del principio di stretta necessità della limitazione"*.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/90, la Giunta provinciale dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Più in generale con riferimento alla normativa esistente all'interno della provincia di Trento relativamente all'apertura e all'ampliamento delle attività commerciali, ed in particolare delle grandi strutture di vendita della distribuzione organizzata, tenuto conto dei termini di adeguamento ai principi di liberalizzazione previsti al comma 2 dell'articolo 31 del D.L. n. 201/11, l'Autorità coglie l'occasione per raccomandare agli enti competenti di provvedere alla previsione ed applicazione di una regolazione del settore commerciale coerente con i principi e le norme a tutela della concorrenza, e nei termini di cui al citato articolo 31, che prevede, come principio generale, la libertà di apertura ed esercizio delle attività commerciali e la stretta necessità di eventuali limitazioni a tale principio.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

¹ [Cfr. AS901 del 4 gennaio 2012, *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza – anno 2012*, in Boll. n. 51/11.]

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella